



CAPITANERIA DI PORTO- GUARDIA COSTIERA - BARI

ORDINANZA N. 16 /2015

Il Capo del circondario marittimo di Bari:

- VISTO:** Il Regio Decreto 30 marzo 1942 nr 327 (Codice della Navigazione);
- VISTO:** Il D.P.R. 15 febbraio 1952 nr 328 (Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione);
- VISTA:** la Legge 28 gennaio 1994 nr 84 concernente "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA:** la Legge 16 marzo 2001 nr 88, relativa al trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni;
- VISTA:** la Circolare n° 82/77915 in data 01 dicembre 2000 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto afferente le responsabilità oggettive per danni derivanti da circolazione in ambito portuale.
- VISTA:** la lettera circolare dp. prot. n. M_TRA/Porti/11596 in data 06 settembre 2010 della Direzione Generale dei Porti Div. IV afferente "Problematiche concernenti l'ormeggio delle unità da pesca";
- VISTA:** la Circolare n. 38 in data 27 ottobre 2011 della Direzione Generale dei Porti concernente le "Competenze in materia di viabilità in ambito portuale";
- VISTO:** il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni nonché il relativo Regolamento di esecuzione
- RITENUTO:** necessario garantire un assetto che contribuisca ad elevare sia gli standard di sicurezza che tecnico-operativo, ottimizzando le attività marittime e portuali, nell'ambito del porto di Mola di Bari nonché disciplinare la viabilità all'interno dell'ambito portuale di Mola di Bari;
- VISTA:** l'ordinanza n. 82/1984 in data 03 dicembre 1984;
- VISTA:** l'ordinanza n. 56/2002 in data 20 dicembre 2002;
- VISTA:** l'ordinanza n. 02/2004 in data 12 gennaio 2004;
- VISTA:** l'ordinanza n. 53/2004 in data 28 dicembre 2004;
- VISTI:** gli esiti della riunione tenuta presso la Capitaneria di Porto di Bari in data 03.02.2015, alla quale hanno partecipato i rappresentanti del Comune di Mola di Bari e tutti gli operatori del settore portuale (cooperative pesca, sodalizi e titolari di cantieri navali);
- VISTE:** la nota prot.n.4322 in data 16.2.2015 del Settore VI del Comune di Mola di Bari, con il quale è stato proposto la "ricollocazione degli operatori della pesca autorizzati" dal moletto ad "L" alla banchina situata nei pressi dell'Ufficio Locale

Marittimo, oltre che alla ricollocazione della parte di scalo d'alaggio da lasciare al libero uso con relativo corridoio di transito in maniera più centrale rispetto a quella prevista originariamente;

VISTE; inoltre le precisazioni - nel frattempo partecipate dalla varie Coop.ve di Pesca tramite l'Ufficio Locale Marittimo (con nota prot.n.8446 in data 19.02.2015)- afferenti la volontà di continuare ad utilizzare il predetto moletto per l'ormeggio delle unità da pesca, unitamente alle osservazioni fatte prevenire in data 11.02.2015 dalla ditta Calpasen & C. circa la necessità di garantire un maggiore spazio di specchio acqueo per effettuare in sicurezza le operazioni di bunkeraggio presso l'esistente impianto di distribuzione carburanti posto sul vecchio moletto di levante;

RITENUTO : di poter accogliere solo in parte le richieste del Comune, per quanto attiene alla sola ricollocazione dello scalo d'alaggio da lasciare al libero uso, oltre che la proposta di garantire un maggiore specchio acqueo per le operazioni di bunkeraggio innanzi dette, confermando la destinazione sul pontile ad "L" per l'ormeggio delle unità da pesca, in ragione anche delle migliori condizioni di pescaggio garantite in detto tratto di banchina.

VISTI: gli articoli 17, 30, 50, 62, 68 e 81 del codice della navigazione e gli articoli 59, 62, 63, 64, 65, 66, 74, 80 e 81 del relativo regolamento, parte marittima:

ORDINA

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 01 – CAMPO DI APPLICAZIONE

1. La presente ordinanza disciplina la circolazione veicolare (nei limiti delle aree operative portuali di seguito meglio specificate), la fermata, la sosta, il parcheggio, la circolazione pedonale riferita al **Molo di Levante, al braccio di Levante e Molo Foraneo** nonché la navigazione, gli ancoraggi e gli ormeggi delle unità navali nelle acque antistanti ed interne al porto di Mola di Bari, come da planimetria in allegato 01 alla presente Ordinanza.
2. L'accesso, la circolazione e la sosta delle persone e dei mezzi nel porto di Mola di Bari è disciplinato dalle norme contenute nella presente Ordinanza, specificatamente riferita al **Molo di Levante, al braccio di Levante e Molo Foraneo**, fatte salve le vigenti norme di legge. **Il permesso di accesso in porto per i veicoli non costituisce titolo per il parcheggio degli stessi nell'ambito portuale, così come sopra individuato.**
3. Le presenti norme, motivate anche dalle particolari condizioni idrografiche, morfologiche e organizzative del porto, si conformano ai principi generali stabiliti dal Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di Esecuzione, ai quali bisogna fare riferimento per le fattispecie non espressamente disciplinate.

ARTICOLO 02 – NORME DI RINVIO

Nel porto di Mola di Bari vigono le norme contenute nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di Esecuzione integrate dalle disposizioni riportate nella presente Ordinanza.

ARTICOLO 03 – RESPONSABILITÀ

1. Atteso che il porto di Mola di Bari, con le relative pertinenze, è inserito nel contesto urbano, risultando privo di recinzione delimitativa con relativo varco esclusivo di accesso ed in

considerazione della coesistenza all'interno dei ristretti ambiti portuali di svariate attività, tutte a vario titolo riconducibili alla navigazione marittima, che possono costituire un pericolo potenziale per quanti transitano, anche se autorizzati, a piedi e/o con veicoli in genere, chiunque acceda negli spazi portuali come indicati al precedente articolo 01, lo fa assumendosene la responsabilità dei rischi e/o dei pericoli che ne possano derivare.

2. In virtù di quanto previsto al precedente comma, eventuali danneggiamenti agli autoveicoli e/o alle cose in essi depositate in dipendenza del transito/sosta/fermata in area portuale restano a carico del proprietario e/o conducente medesimi.
3. Parimenti, restano a carico degli interessati eventuali danni alla persona subiti in dipendenza della circolazione pedonale.
4. L'Autorità Marittima è pertanto manlevata da qualsivoglia responsabilità per danni derivanti dalla circolazione veicolare e pedonale negli spazi portuali, a persone, cose e veicoli.

TITOLO I

ARTICOLO 04 – DIVIETI GENERICI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

1. I veicoli devono procedere alla minima velocità possibile (passo d'uomo e comunque mai superiore ai 30 km/h), mantenendosi a sicura distanza dal ciglio banchina (in ogni caso mai a meno di 3 (tre) metri dal ciglio della stessa) e, ove riportate, non oltrepassare le strisce orizzontali di colore giallo, dando la precedenza ai pedoni.
Le biciclette devono essere condotte a mano.
2. La sosta deve avvenire il più distante dal ciglio del molo e in modo da consentire il libero transito pedonale e quello di altri veicoli. Durante la sosta l'automobile deve essere vigilata e non chiusa a chiave.
3. Sono esclusi da tale divieto gli autoveicoli impegnati nelle operazioni di imbarco/sbarco di merce dalle unità ormeggiate alle banchine portuali, ricomprendendo in tale fattispecie anche i mezzi adibiti al trasporto del pescato ed i mezzi dei titolari di concessione.
4. In presenza di condizioni meteorologiche non favorevoli, forte vento o onde infrangenti ovvero nelle ore notturne, nel caso di guasto all'impianto di illuminazione e, in generale, nei casi di scarsa visibilità, è vietato l'accesso dei veicoli sulla banchina molo foraneo, ad eccezione delle persone che devono raggiungere le unità navali per esigenze di sicurezza della navigazione ovvero per compiere attività operative.
5. Tali veicoli dovranno comunque usare la massima cautela, quando si muovono all'interno di detta area.
6. È fatto divieto a tutti i veicoli, compresi gli autorizzati, di transitare sui moli in parola durante le operazioni di gru e/o carri gru in movimento.

ARTICOLO 05 – DIVIETI GENERICI PER LA SOSTA

1. È vietata la sosta di veicoli sull'intera area portuale ad eccezione che sugli spazi a ciò destinati, regolarmente indicati con idonea segnaletica stradale, e secondo le modalità previste dalle disposizioni di cui al presente Titolo.
2. È fatto assoluto divieto all'interno dell'ambito portuale, come individuato all'articolo 01 della presente Ordinanza, di sostare e/o di fermarsi allo scopo di campeggiare e/o accamparsi.

ARTICOLO 06 – DIVIETI GENERICI ALLA CIRCOLAZIONE PEDONALE

1. Nell'ambito portuale sono ammessi l'accesso, la circolazione e la sosta pedonale. I bambini devono essere accompagnati da una persona adulta.
2. È fatto divieto a tutti i pedoni di transitare sui moli in parola durante le operazioni di gru e/o carri gru in movimento.
3. I cigli delle banchine portuali, come sopra individuati, sono, altresì, resi evidenti in loco da apposita segnaletica verticale indicante il pericolo di caduta in mare.

4. Dai divieti di cui ai precedenti commi sono esclusi gli operatori portuali e/o gli utenti marittimi che comunque dovranno usare la massima cautela qualora si trovino nei casi contemplati dai medesimi citati commi.
5. I pedoni devono circolare e sostare senza intralciare le operazioni portuali e le attività nautiche in genere. Gli stessi devono mantenersi a distanza di sicurezza dal ciglio banchina, prestando attenzione al piano di calpestio e alle scale, evitando eventuali ostacoli/impedimenti. È vietato sedersi su bitte, gradini, e sul ciglio banchine, tuffarsi, camminare sui muraglioni, avvicinarsi ai segnalamenti marittimi ed esercitare in porto, in qualunque modo, l'attività di pesca.
6. In presenza di condizioni meteorologiche non favorevoli, forte vento o onde infrangenti sui moli, ovvero nelle ore notturne e, in generale, nei casi di scarsa visibilità, non è ammesso l'accesso, ad eccezione delle persone che devono raggiungere le unità navali per esigenze di sicurezza della navigazione ovvero per compiere attività operative. Tali persone devono, comunque, circolare prestando la massima attenzione aiutandosi, nel caso di assenza o scarsa illuminazione, con una fonte luminosa

DISCIPLINA RELATIVA ALL'ACCESSO E VIABILITÀ IN AMBITO PORTUALE

ARTICOLO 07 – ACCESSO E VIABILITÀ AL MOLO FORANEO

1. Lungo la banchina del Molo Foraneo, sono ammessi all'accesso, alla circolazione e alla brevissima sosta i veicoli che devono effettuare operazioni di sbarco del pescato e/o di imbarco/sbarco attrezzature nautiche comprese le attrezzature da pesca, dalle unità navali ivi ormeggiate e, comunque autorizzati dall'Ufficio Locale Marittimo di Mola di Bari ad effettuare tali operazioni, previo rilascio di un permesso avente durata a carattere annuale e/o provvisorio correlato alle esigenze che di volta in volta saranno rappresentate.
2. Gli autoveicoli di ogni specie possono accedere alla banchina del molo foraneo al solo scopo di svolgere attività lavorativa connessa all'operatività portuale nonché alle attività marinarie.
3. E' sempre vietata la fermata e la sosta dei mezzi, fatta eccezione di quelli del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera all'interno della segnaletica gialla orizzontale antistante l'Ufficio Locale Marittimo di Mola di Bari e comunque ad una distanza inferiore ai 10 (dieci) metri dalla stessa installazione militare.
4. È vietato il transito sull'intero braccio del molo Foraneo - a meno di 3 (tre) metri dal ciglio banchina - così come evidenziato in giallo nell'allegato 01, ad eccezione dei veicoli che devono effettuare operazioni ovvero per carico/scarico di merci/attrezzature dalle unità navali ormeggiate sul molo in parola.
Tale limitazione è sancita con apposito segnale indicante il divieto stesso.

ARTICOLO 08 – ACCESSO E VIABILITÀ AL BRACCIO DI LEVANTE

1. Sul braccio di Levante del porto di Mola di Bari è vietato l'accesso ai mezzi di locomozione non legittimati. Tale limitazione è sancita con apposito segnale indicante il divieto stesso.
2. Si intendono mezzi legittimati, quelli condotti dai titolari/dipendenti delle concessioni demaniali marittime insistenti su tale molo, fatte salve le disposizioni di cui al successivo articolo 11.
3. I mezzi legittimati devono comunque procedere a lento moto, ponendo in atto tutti gli accorgimenti ritenuti prudenti ed idonei a prevenire situazioni di pericolo connesse alle ridotte dimensioni della banchina stessa.
4. È fatto divieto ai pedoni, nonché a tutti coloro che non sono interessati da attività cantieristica di transitare e/o sostare nei pressi delle aree adibite a cantiere navale e/o a zone di rimessaggio.

ARTICOLO 09 – ACCESSO E VIABILITÀ AL MOLO DI LEVANTE

1. Lungo la banchina del Molo di Levante è vietato l'accesso, la circolazione, la fermata e la sosta di veicoli, fatta eccezione di quelli del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e di quelli delle Forze di Polizia ed adibiti al soccorso. Tale limitazione è sancita con apposito segnale indicante il divieto stesso;
2. È facoltà dell'Ufficio Locale Marittimo rilasciare, valutatene la necessità, specifiche autorizzazioni temporanee all'accesso a tale area, in deroga al presente divieto.

DISCIPLINA DELLA SOSTA E DELLA FERMATA IN AMBITO PORTUALE

ARTICOLO 10 – SOSTA E FERMATA SUL MOLO FORANEO

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 07 della presente Ordinanza, la sosta dei veicoli legittimati all'accesso del molo in parola, è strettamente limitata alla durata delle operazioni di carico/scarico di merci/attrezzature dalle unità navali ormeggiate.
2. Nei pressi del tratto iniziale dell'area di banchina di cui al presente articolo, come evidenziato in celeste nell'allegato stralcio planimetrico, è destinata alla sosta, negli spazi appositamente segnalati, delle autovetture i cui conducenti si recano presso l'Ufficio Locale Marittimo di Mola di Bari.
3. Le autocisterne in attesa di effettuare le operazioni di rifornimento carburante ai serbatoi esistenti in ambito portuale possono stazionare, senza arrecare intralcio alla viabilità portuale, sul piazzale antistante gli impianti stessi unicamente per il tempo strettamente necessario all'espletamento di dette operazioni.

ARTICOLO 11 - SOSTA E FERMATA SUL BRACCIO DI LEVANTE

1. In considerazione delle ridotte dimensioni dell'asse stradale e della contestuale presenza di attività cantieristica sul molo in oggetto è assolutamente vietata la sosta.
2. È consentita, di contro ed unicamente, ai veicoli di cui al precedente articolo 08 la sola fermata dei veicoli che devono effettuare operazioni ovvero per carico/scarico di merci/attrezzature dalle unità navali ormeggiate sul molo in parola.

ARTICOLO 12 – SICUREZZA PORTUALE E ORDINE PUBBLICO

L'Autorità Marittima, per contingenti necessità di sicurezza portuale, ovvero di Ordine Pubblico quando stabilito dalla competente Autorità, intesi nella loro accezione più ampia, si riserva la facoltà di sospendere il transito, la sosta e/o la fermata dei veicoli, nonché l'accesso ai pedoni negli ambiti portuali, come individuati al precedente articolo 01, ovvero a porzioni di essi, anche se muniti di apposita autorizzazione.

TITOLO II

ARTICOLO 13 – SOSTA DELLE UNITA' NELLE ACQUE ANTISTANTI IL PORTO DI MOLA DI BARI

1. In relazione alle caratteristiche delle unità navali e alle condizioni meteorologiche presenti, la sosta e l'ancoraggio nelle acque antistanti il porto di Mola di Bari sono ammessi con esclusione dello specchio acqueo antistante l'imboccatura del porto, utilizzato per la manovra di ingresso ed uscita dal porto, comunque in un raggio di 200 mt. dal fanale rosso (EF 3699) posizionato in testata al Molo di Levante.
2. Tutte le unità navali in sosta devono:
 - a. attenersi alle norme per prevenire gli abbordi in mare, a quelle di sicurezza della navigazione e di tutela ambientale;
 - b. prestare la massima attenzione alle unità navali in entrata e uscita dal porto;
 - c. quando ancorate, continuare a garantire l'ascolto radio continuo VHF/FM, canale 16, per poter essere contattate in caso di necessità, se l'unità è provvista di detto apparato radio;

- d. durante la stagione estiva, evitare qualsiasi operazione che possa ostacolare le attività turistiche-balneari.

ARTICOLO 14 – CANALE DI ATTERRAGGIO NEL PORTO DI MOLA DI BARI

1. Le unità navali in entrata ed uscita dal porto devono navigare, mantenendo Rv 345° in uscita e Rv 165° in entrata, all'interno della zona di mare antistante l'imboccatura portuale, per una lunghezza di 100 mt., mantenendo la dritta senza incrocio di rotte né sorpassi, procedendo alla minima velocità possibile, con scafo in dislocamento.
2. Nel canale di atterraggio e per un raggio di 200 mt. dal fanale rosso, sono vietati: la sosta, l'ancoraggio, la navigazione a vela e quella superiore a 3 nodi, la pesca, la balneazione, le attività subacquee e ogni altra attività che intralci la navigazione.

TITOLO III

DISCIPLINA DELL'ACCESSO ALLE BANCHINE PORTUALI E DEGLI ORMEGGI

ARTICOLO 15 – NAVIGAZIONE E ORMEGGI NEL PORTO DI MOLA DI BARI

1. La navigazione nell'ambito portuale è consentita alle unità navali dirette alle banchine e ai pontili con fondali e lunghezze idonee a riceverle, e precisamente:
- MOLO FORANEO**, composto dal primo, secondo e terzo braccio, destinato prioritariamente all'ormeggio delle unità da pesca professionale, ed alle unità navali appartenenti alle Guardia Costiera ed alle Forze di polizia (secondo e terzo braccio). Nei tratti che rimangono disponibili potranno altresì ormeggiare eventuali unità navali addette al traffico passeggeri ed alle imbarcazioni e natanti da diporto in transito (tale è considerata la sosta per un periodo massimo di tre giorni, fatte salve le cause di forza maggiore), previa autorizzazione del Comandante del porto e fatte salve eventuali diverse necessità operative portuali;
 - BANCHINA LUNGOMARE DALMAZIA** (di fronte al mercato ittico), destinata all'ormeggio delle unità da pesca professionali;
 - BANCHINA LUNGARA PORTO**, destinata, per un fronte pari a circa ml. 25 ad ovest del pontiletto in cls. esistente (di accesso all'Associazione VEGA) a scalo d'alaggio ad uso pubblico con relativo specchio acqueo antistante necessario per l'entrata ed uscita delle unità navali;
 - PONTILE INTERNO ANTISTANTE I CANTIERI NAVALI**, destinato interamente, per il tratto di pontile parallelo alla banchina Lungara Porto (sia esterno che interno), all'ormeggio delle unità da pesca professionali;
 - BRACCIO DI LEVANTE**, limitatamente al lato nord (prospiciente lo scalo d'alaggio antistante i cantieri navali ivi insistenti), destinato all'ormeggio, limitatamente al tempo necessario alle unità che per motivi tecnici devono effettuare lavori di urgenza sia presso i Cantieri, che presso le officine navalmeccaniche ivi insistenti, previa autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima.
2. La navigazione nell'ambito portuale, comunque connessa alla disciplina degli ormeggi di cui al successivo articolo 16, deve essere condotta come segue:
- in relazioni alle condizioni meteo marine presenti e alle caratteristiche strutturali dell'unità, navigare alla minima velocità possibile per garantire la sicurezza della navigazione, evitando di generare moto ondoso;
 - utilizzare i previsti segnali acustici, in particolare nei casi di scarsa visibilità;
 - mantenere l'ascolto radio continuo sul canale 16 VHF/Fm, se l'unità è provvista di apparato;
 - prestare la massima attenzione alle unità navali in movimento e alle eventuali indicazioni ricevute dall'Autorità marittima;

3. Nel bacino portuale sono vietati: la navigazione a vela, per le sole unità dotate di apparato motore ausiliario, la sosta, l'ancoraggio nelle zone non previste, la pesca, le attività subacquee e ogni altra attività che generi intralcio, nonché la balneazione;
4. La navigazione nel bacino portuale deve essere effettuata al solo scopo di uscire/entrare dal porto, dirigere alla banchina di ormeggio, ovvero effettuare cambi di banchina.

ARTICOLO 16 – DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI NEL PORTO DI MOLA DI BARI

1. Le unità navali da traffico, che intendono ormeggiare nel porto di Mola di Bari, devono presentare all'Ufficio Locale Marittimo di Mola di Bari una richiesta come da fac-simile in allegato 02, entro le ore 14:00 del giorno precedente l'arrivo. L'Ufficio Locale Marittimo di Mola di Bari, in relazione all'assetto portuale e all'articolazione dei traffici, assegna, ove necessario con criteri prefissati, l'ormeggio entro le ore 19:00 sempre del giorno precedente l'arrivo. Le richieste presentate oltre le ore 14:00 del giorno precedente ma, comunque, prima di 4 ore dall'arrivo, vengono valutate di volta in volta dallo stesso Ufficio Locale Marittimo di Mola di Bari.
Tutte le unità navali da traffico passeggeri prima di entrare e uscire dal porto devono, comunque, richiedere, via radio VHF/Fm canale 16, la conferma dell'ormeggio all'Ufficio Locale Marittimo di Mola di Bari, comunicando il numero di passeggeri trasportati e il porto di provenienza e destinazione.
2. I motopescherecci stanziali nel porto di Mola di Bari devono ormeggiare esclusivamente presso le banchine loro assegnate.
3. È fatto divieto, a qualunque tipologia di unità navale, con esclusione delle unità che devono effettuare il bunkeraggio, di ormeggiare, per un fronte pari a circa ml 24,00 sia dalla fine del primo braccio che dalla radice del secondo braccio del molo foraneo. Analogamente tale divieto vale per la testata dell'ex molo di levante e per un tratto pari a circa ml.20 dello stesso (sul versante ovest) per l'esistenza degli impianti di distribuzione carburanti ivi insistenti.
4. Le imbarcazioni e i natanti da diporto stanziali nel porto di Mola di Bari devono ormeggiare presso i pontili in concessione, mentre quelle in transito possono contattare i responsabili della struttura in concessione ovvero l'Ufficio Locale Marittimo di Mola di Bari per le altre banchine.
5. Resta inteso l'obbligo, da parte dei responsabili delle strutture in concessioni di riservare, così come previsto dalle concessioni demaniali marittime, una quota di posti barca destinate al transito non inferiore al dieci per cento del totale dei posti barca in concessione.

ARTICOLO 17 – OBBLIGHI DURANTE LA SOSTA NEL PORTO DI MOLA DI BARI

1. Durante la sosta nel porto di Mola di Bari le unità navali devono:
 - a. ormeggiare in modo da non intralciare il transito o la manovra di altre unità, utilizzando idonei e sufficienti cavi e parabordi;
 - b. nel caso di ormeggio di punta (andana) avere la presa sul corpo morto o l'ancora in mare e, a poppa, idonei e sufficienti cavi, anche di riserva; con la precisazione che su ogni gavitello può ormeggiare una sola unità navale con il divieto, quindi, di affiancamento di altra unità;
 - c. tenere in perfetta efficienza gli impianti e le attrezzature di bordo, con particolare riferimento all'estinzione incendi e esaurimento acqua; mantenendo, comunque, disattivati i radar;
 - d. prestare attenzione alle altre unità navali in manovra, favorendo il transito e l'ormeggio anche attraverso il passaggio di cavi, il posizionamento di parabordi aggiuntivi e piccoli spostamenti;
 - e. tenere pennoni, gruette, reti ed altre attrezzature in modo da non sporgere fuoribordo, ad esclusione dello scalandrone che, comunque, deve essere mantenuto in perfetta efficienza e funzionalità e illuminato nelle ore notturne;

- f. evitare l'emissione di fumi e di rumori;
- g. in caso di avverse condimeteo, provvedere a rinforzare gli ormeggi anche tramite il servizio eventualmente predisposto dal concessionario di banchina/pontili ovvero attraverso il servizio di guardiania qualora l'unità navale sia in disarmo o priva di equipaggio; nel caso le condimeteo dovessero peggiorare l'unità deve, comunque, essere pronta a muovere;
- h. rimanere armate; il disarmo è consentito solo in casi eccezionali e in presenza di particolari circostanze, esaminate a seguito di istanza documentata, e alle condizioni prescritte dall'Ufficio Locale Marittimo di Mola di Bari;
- i. non effettuare lavori di manutenzione a bordo, salvo che piccoli interventi che non limitano la sicurezza dell'unità navale e che non siano incompatibili con la sicurezza portuale; la pitturazione fuori bordo e il lavaggio di reti sono, comunque, vietati;
- j. occupare aree e/o installare/poggiare strutture di ogni genere e depositare materiale, comprese le attrezzature da pesca (reti, divergenti, ecc..) sulle banchine e/o pontili.

TITOLO IV

ARTICOLO 18 – RINVIO A DISPOSIZIONI PARTICOLARI, DEROGHE E EVENTI DI RILIEVO

1. Le norme della presente ordinanza sono integrate con quelle contenute in altri provvedimenti, per quanto applicabili al porto di Mola di Bari, e relativi a: esercizio di attività in mare, nei porti e sul demanio marittimo, imbarco e sbarco passeggeri, tutela ambientale, attività balneari, pesca marittima e acquacoltura, sbarco del pescato, diporto nautico, bunkeraggio, lavori subacquei, servizio di guardiania, pratica di arrivo e partenza dai porti, esecuzione di lavori a bordo con l'utilizzo di fonti termiche, alaggio e varo, interdizione alla navigazione e ancoraggio, etc.
2. In presenza di particolari circostanze tecnico-operative, supportate da accertamenti e/o documentate, l'Autorità marittima può concedere eventuali deroghe alle disposizioni della presente ordinanza.
3. In presenza di avverse condimeteo, di pericoli o emergenze i comandanti delle unità navali, possono adottare ogni azione necessaria e indispensabile per la sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, informandone tempestivamente l'Autorità marittima. Quest'ultima, in relazione all'assetto portuale, potrà indicare eventuali diversi e/o ulteriori misure.
4. I comandanti delle unità navali e ogni altra persona eventualmente presente a bordo o in porto devono segnalare all'Ufficio Locale Marittimo di Mola di Bari ogni evento di rilievo che riguarda la navigazione, la manovra e la sosta delle unità navali, nonché le strutture portuali e, comunque, ogni situazione che possa compromettere il regolare svolgimento dei servizi o generare pericoli.

ARTICOLO 19 – RICHIESTE DI ACCESSO ALLE AREE PORTUALI

Gli utenti portuali e le ditte/società, che operano in porto sulla scorta della "Comunicazione inizio attività" di cui all'ordinanza n° 38/1998 in premessa citata, che intendano utilizzare veicoli speciali e macchine operatrici (automezzi tipo gru gommate, gru, mezzi di sollevamento ecc.) dovranno chiedere l'autorizzazione all'accesso nelle aree portuali, come da modello allegato (Annesso 2) parte integrante della presente ordinanza, almeno 24 ore prima dalla data di presunto ingresso in porto.

Alla richiesta dovranno essere allegati:

- a. Carta di circolazione e/o documento equipollente;
- b. Libretto collaudo di ispezione /verifiche U.S.L.;
- c. Dichiarazione sulle finalità di impiego dell'automezzo;
- d. Titolo che legittima l'impiego dell'automezzo.

ARTICOLO 20 – RILASCIO AUTORIZZAZIONE

L'Ufficio Locale Marittimo di Mola di Bari, esaminati gli atti e valutatene le condizioni, rilascerà apposita autorizzazione/nulla osta all'accesso alle aree portuali.

ARTICOLO 21 – VIOLAZIONI

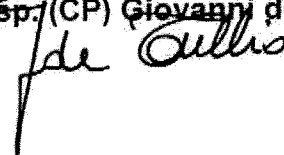
Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, è punito, a seconda dell'infrazione commessa, ai sensi degli articoli 1112, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice delle Navigazione, nonché dall'articolo 53 comma 3 del Decreto Legislativo 171/2005 per le unità da diporto ovvero del Codice della Strada, se la violazione riguarda la viabilità ed è stata commessa nelle aree portuali aperte all'uso pubblico, e sarà ritenuto responsabile civilmente e penalmente dei danni derivanti a persone e/o cose che dalla propria azione potranno derivare.

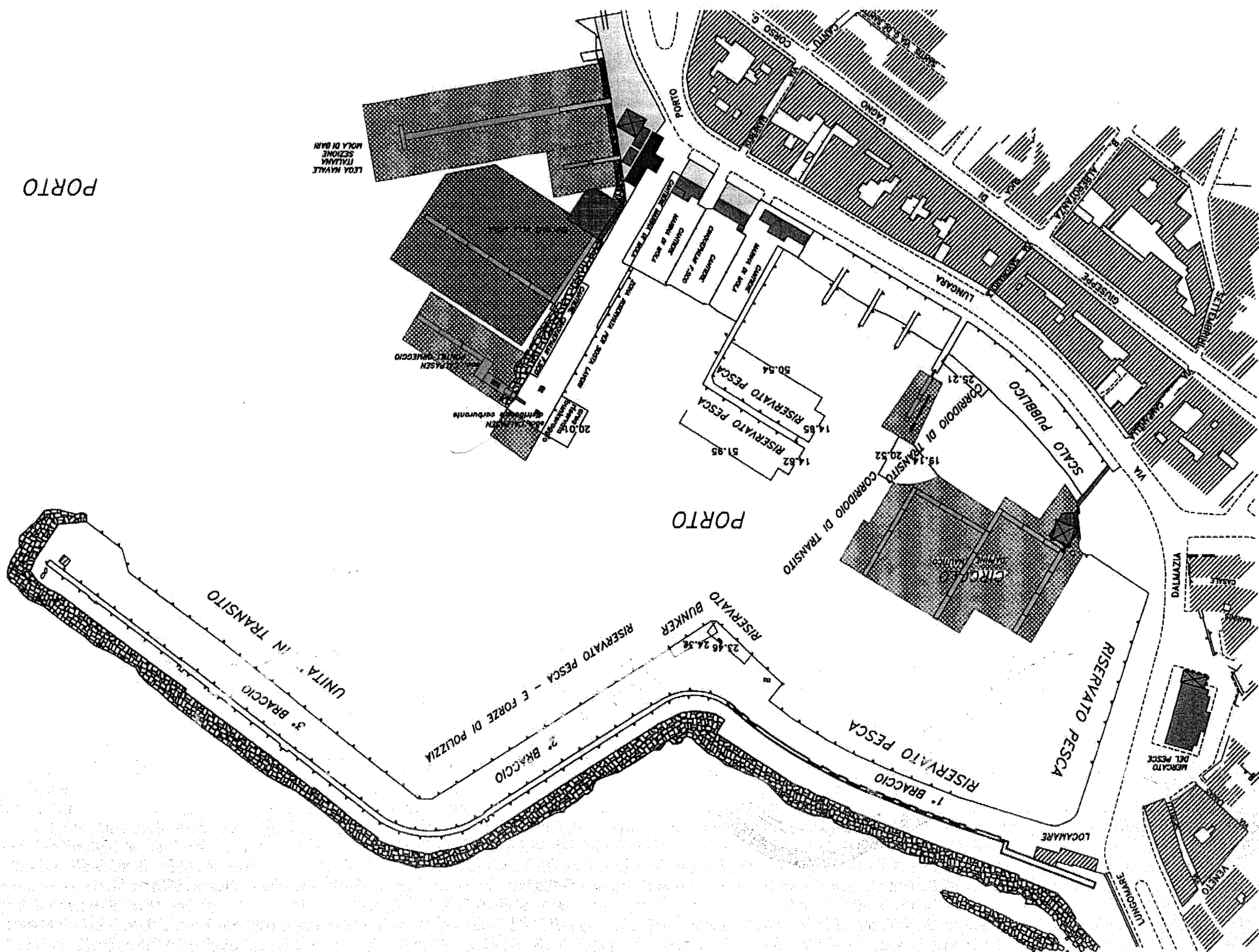
ARTICOLO 22 – ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E PUBBLICAZIONE

1. La presente Ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata.
2. Le Ordinanze n. 82/1984, 56/2002, 02/2004 e 53/2004, nonché ogni altra disposizione eventualmente emanata, dall'Autorità marittima in materia sono abrogate in data odierna.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza che viene pubblicizzata mediante affissione all'albo dell'Ufficio, nonché tramite inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito web www.bari.guardiacostiera.it.

Bari, 03/04/2015

Il Comandante
Amm. Isp. (CP) Giovanni de Tullio





PORTO

PORTO

LEGA NAVALE
SEZIONE
MOLA DI BARI

CHIESA DEL SANTISSIMO

CHIESA DEL SANTISSIMO

CHIESA DEL SANTISSIMO

CHIESA DEL SANTISSIMO

CHIESA DEL SANTISSIMO

CHIESA DEL SANTISSIMO

CHIESA DEL SANTISSIMO

CHIESA DEL SANTISSIMO

CHIESA DEL SANTISSIMO

CHIESA DEL SANTISSIMO

CHIESA DEL SANTISSIMO

CHIESA DEL SANTISSIMO

CHIESA DEL SANTISSIMO

CHIESA DEL SANTISSIMO

CHIESA DEL SANTISSIMO

CHIESA DEL SANTISSIMO

CHIESA DEL SANTISSIMO